



TRIBUNALE DI UDINE

- Sezione Lavoro -

DECRETO

R.L. n. xxxxx /2021

Il Giudice, sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.

ITAMIL Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari – Esercito ha proposto ricorso ex art. 28 L. n.300/70 nei confronti del Ministero della Difesa, lamentando che sin dalla sua adesione all’associazione ed ancor più dalla successiva nomina quale Presidente Regionale, nei confronti del xxxxxx erano state poste in essere diverse condotte denotanti un atteggiamento antisindacale.

In particolare la difesa del sindacato evidenziava l’avvio di procedimenti disciplinari da parte dei superiori gerarchici (alcuni poi successivamente revocati in autotutela dopo l’intervento dello Stato Maggiore dell’Esercito su espresso sollecito da parte della rappresentanza nazionale), l’abbassamento repentino e ingiustificato delle note caratteristiche transitate da uno stato di eccellenza ad uno di insufficienza, l’attribuzione di compiti non confacenti alle sue specializzazioni e da ultimo il trasferimento d’imperio dalla sede di servizio di Udine a quella di Roma. Trasferimento, questo, disposto nella sede di Roma dello Stato Maggiore dell’Esercito, effettuato senza la previa richiesta di nulla osta della associazione sindacale di appartenenza.

La parte resistente non si costituiva in giudizio.

Preliminarmente occorre affermare la giurisdizione del Giudice Ordinario, pur a fronte di un’azione ex art. 28 St. Lav. attinente anche a un rapporto di lavoro rientrante nel pubblico impiego non contrattualizzato di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 165/01, avendo chiarito la Corte di Cassazione che: “sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse dalle associazioni sindacali ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, anche quando la condotta antisindacale afferisca ad un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato e che incida non solo sulle prerogative sindacali dell’associazione ricorrente ma anche sulle situazioni soggettive individuali dei

pubblici dipendenti” (cfr. Cass. SU, Ordinanza n. 20161 del 24/09/2010 e SU, Sentenza n. 2359 del 09/02/2015).

In particolare, risulta dirimente e particolarmente motivata la Ordinanza n. 20161 del 24/09/2010 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, alla quale si può far rinvio *per relationem* nella integrale motivazione ex art. 118 disp. att. c.p.c.

Risulta, infatti, superfluo affrontare e analizzare tutta l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia anche nella parte successiva alla riforma ad opera della legge n. 83 del 2000 che ha espressamente previsto l'abrogazione dei commi 6 e 7 dell'art. 28 St. Lav., evidenziando che, con tale abrogazione espressa, il legislatore ordinario ha espresso la volontà che la regola della giurisdizione in materia di controversie promosse da sindacati ed aventi ad oggetto condotte antisindacali di pubbliche amministrazioni sia solo quella - netta e chiara - del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 3, senza più l'interferenza data dalla particolare ipotesi in cui l'associazione sindacale chieda la rimozione di un provvedimento che incida su posizioni individuali di dipendenti pubblici regolate ancora con atti amministrativi e non già con atti di gestione di diritto privato.

Nella materia in esame deve prevalere in ogni caso il disposto del comma 3 dell'art. 63 del D.lgs. n. 165/01 e non il comma 4, anche in caso di personale “non contrattualizzato”, come nel caso in parola.

La Corte Costituzionale, nel sancire l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, secondo comma, D.lgs. n. 66/10, laddove stabiliva: “I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali” ha, tuttavia, previsto che, stante il carattere speciale delle forze di polizia e i compiti che le stesse sono chiamate a svolgere nell'interesse collettivo, in attesa di una disciplina specifica, vi siano alcune materie sottratte alla competenza delle associazioni sindacali così come lo sono degli organi di rappresentanza militare ex art. 1478, settimo comma, D. lgs. cit..

La necessità, in forza di principi supremi e meritevoli di particolare tutela, di delimitare l'area di competenza delle neo riconosciute associazioni sindacali non può, però valere come criterio per stabilire a quale giudice, ordinario od amministrativo, spetti la giurisdizione.

Il perimetro delineato dalla Corte può, al più, porre un problema di merito nel senso che, posto che alcune materie rimangono, comunque, sottratte alla competenza delle associazioni sindacali, occorrerà verificare se l'atto denunciato come antisindacale abbia o meno tale connotazione in quanto riconducibile o non riconducibile alle prerogative proprie del sindacato.

Non può, invece, costituire argomento per stabilire chi tra il giudice ordinario e quello amministrativo abbia giurisdizione.

Quanto alla competenza per territorio del giudice adito, basterà osservare che ai sensi dell'art. 28 St. lav. competente a decidere del procedimento per la repressione della condotta antisindacale è il Tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato.

Si tratta di una competenza territoriale, diversa da quella di cui all'art. 413 c.p.c., inderogabile

Ai fini della determinazione della competenza per territorio in tema di repressione di condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della l. n. 300/1970 è, dunque, rilevante il luogo di commissione del comportamento denunciato, ovvero il luogo in cui venga di fatto impedito al lavoratore di svolgere la sua attività di rilevanza sindacale, non già il luogo in cui tale comportamento è stato deliberato.

Costituisce ormai orientamento giurisprudenziale costante ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente nel procedimento di repressione della condotta antisindacale, il principio per il quale "deve aversi riguardo non tanto al luogo in cui il comportamento denunciato è stato deliberato, quanto al luogo in cui si producono gli effetti di limitazione della libertà ed attività sindacale, e, quindi, viene leso il diritto delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori al corretto svolgimento delle prerogative sindacali ad esse riconosciute dalla legge e dall'autonomia collettiva".

Nella fattispecie concreta in esame le condotte antisindacali lamentate si sono tutte verificate nella sede ove il dirigente regionale xxxxxx ha sede di servizio, ovvero il xxxxxx di Udine.

Tale competenza non è scalfita neppure dal provvedimento con il quale è stato disposto il suo trasferimento presso la sede di Roma, disposto dallo Stato Maggiore dell'Esercito poiché gli effetti in ordine alla limitazione dell'attività

sindacale si produrrebbero comunque in Udine, dal momento che verrebbe improvvisamente meno la presidenza regionale della rappresentanza sindacale del Friuli Venezia Giulia.

Ciò posto, considerata la suddetta evoluzione giurisprudenziale e la ratio della previsione volta ad attribuire questo mezzo giudiziario alle sole Organizzazioni Sindacali che abbiano un'effettiva rappresentatività nel campo del lavoro e possano operare consapevolmente delle scelte concrete per intere categorie lavorative (cfr. Cass. Sentenza n. 6429 del 23/03/2006 e Cass. Sentenza n. 1307 del 24/01/2006; C. Cost. sentenza n. 54/1974), risulta che, nel caso, la ricorrente abbia allegato elementi sufficienti per sostenere tali propri requisiti di diffusione e di effettività dell'azione a livello nazionale.

La documentazione offerta dà conto di numerosi interventi che, pur nel breve periodo di vita, l'associazione ha svolto.

Quanto al merito, ITAMIL denuncia il carattere antisindacale di una serie di condotte poste in essere dai superiori gerarchici ai danni del xxxxxxxx, tutte così genericamente descritte che in relazione al merito delle stesse non può reputarsi raggiunto neppure il livello minimo essenziale di allegazione e conseguentemente di prova, con la sola eccezione del trasferimento del xxxxxxxx presso la sede di Roma dello Stato Maggiore dell'Esercito, senza richiesta di nulla osta o parere dell'associazione stessa, presso la quale era stato eletto Presidente regionale per la Regione Friuli Venezia Giulia.

A titolo di premessa, occorre ricordare che la disposizione di cui all'art. 22 della legge n.300 del 1970, rubricata come "Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali" prevede che "il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quattro, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri".

Dalla lettura del dato normativo, emerge in modo chiaro che, nelle ipotesi di spostamento del dirigente sindacale da una sede operativa ad un'altra, è necessario che il datore di lavoro sia esso privato o pubblico, come nel caso in esame, debba richiedere il previo nulla osta all'associazione sindacale di appartenenza.

Sia la giurisprudenza civile che quella amministrativa in diverse occasioni hanno avuto modo di ribadire che la disposizione *de qua* risponde ad esigenze di garanzia e di tutela dei lavoratori.

Infatti è stato sostenuto che "la garanzia posta dall'art. 22 legge 20 maggio 1970 n. 300 – per cui il trasferimento del dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla osta dell'associazione di appartenenza – riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale suddetto, svolgono, per le specifiche funzioni da essi espletate, un'attività tale da poterli fare considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale" (Cass. Civ., sez. lav., 19 novembre 1997, n. 11521).

Anche i giudici amministrativi sono pervenuti alle medesime conclusioni affermando che " la garanzia posta dall'art. 22 legge 20 maggio 1970 n. 300 – per cui il trasferimento del dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza – riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale suddetto, svolgono, per le specifiche funzioni da essi espletate, un'attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale" (Consiglio Stato , sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6314).

Dovendo circoscrivere l'analisi allo specifico settore dell'Esercito, la norma dalla quale occorre partire è l'art. 1480 del Codice dell'ordinamento Militare che così recita: "1. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene".

La norma, proprio per il suo dettato letterale, esclude che il trasferimento sia atto tra quelli sottratti, in senso lato, alla competenza delle associazioni sindacali.

Invero, sul punto la sentenza n. 120/18 della Corte Costituzionale contiene un passaggio nel quale la stessa rinvia proprio al Codice dell'ordinamento Militare per indicare quali materie, allo stato ed in assenza di una specifica legislazione, siano sottratte all'attività sindacale, a tal fine, richiama l'art. 1478.

Se, pur in presenza di una norma che delimita la competenza delle rappresentanze, l'art. 1480 condiziona il trasferimento al consenso delle stesse, significa che tale atto di organizzazione non rientra nell'elenco di cui all'art. 1478 e quindi tra le materie che il Codice ha inteso sottrarre alle organizzazioni.

Si deve, dunque, concludere che il trasferimento è atto che non è sottratto alla competenza delle associazioni sindacali e che lo stesso, se riguarda un militare che ricopre cariche sindacali, richiede il previo accordo.

Accordo che in tal caso non è stato preso.

Nel presente giudizio non sono all'esame profili relativi alla correttezza o legittimità del trasferimento sotto il profilo del merito, ma alla sua antisindacalità che si ritiene sussistente per il solo fatto di aver trasferito un rappresentante sindacale senza il previo nulla osta del sindacato.

Invero, la previsione normativa di tale assenso e, per contro, l'aver disposto il trasferimento senza consultare l'associazione costituisce atto che svilisce e viola le prerogative proprie dell'associazione.

Accertata la natura di atto antisindacale, accogliendo il ricorso al Ministero va ordinato di cessare la propria condotta antisindacale disponendo l'immediato rientro del xxxxxxxxxx alla precedente sede di servizio.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il carattere antisindacale del trasferimento del xxxxxxxxxx senza il consenso di ITAMIL e, per gli effetti, ordina al Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell'Esercito di cessare la propria condotta antisindacale disponendo l'immediato rientro del xxxxxxxxxx alla precedente sede di servizio;

2) condanna il Ministero alla rifusione delle spese processuali sostenute da ITAMIL spese che liquida in €. 2000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza

Udine, 09/11/2021

Il Giudice del lavoro
dr.ssa Ilaria Chiarelli